

Codice A1816A

D.D. 10 aprile 2019, n. 1120

**LR n. 45/1989. Autorizzazione per interventi di modificazione/trasformazione del suolo finalizzati alla realizzazione di un nuovo vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Castellinaldo d'Alba (CN), localita' Valle Case Serramiana. Richiedente: Azienda Agricola Culasso Antonio, Barbaresco (CN).**

In data 08/03/2019, prot. n° 11756, è stata presentata istanza dall'Azienda Agricola Culasso Antonio, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Culasso Antonio, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR n° 45/1989 per interventi di modificazione/trasformazione del suolo finalizzati alla realizzazione di un nuovo vigneto e realizzazione di drenaggi profondi, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie totale modificata/trasformata di 13.464,68 m<sup>2</sup> e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 5.729,22 m<sup>3</sup>, in comune di Castellinaldo d'Alba (CN), località Valle Case Serramiana.

Relativamente a tale istanza, la superficie boscata oggetto di trasformazione ammonta a 5.091 m<sup>2</sup>, tutti in vincolo idrogeologico, di cui 3.060 m<sup>2</sup> di età pari o superiore a trent'anni.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici Geom. Luigi Giaccone, Ing. Dott. Geol. Massimo Massobrio e Dott. For. Daniele Barreca, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Domanda su modello regionale;
- Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria, avvenuto con bonifico bancario in data 07/03/2019;
- Relazione tecnica generale;
- Relazione geologica
- Relazione forestale;
- Documentazione fotografica;
- Tav. 1, corografie;
- Tav. 2, planimetrie;
- Tav. 3, sezioni.

Successivamente é stato eseguito un sopralluogo, in data 01/04/2019, in cui è stato accertato lo stato di fatto e la compatibilità dell'intervento previsto con l'attuale assetto idrogeologico.

In sintesi, dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, Dott. Geol. Antonio Pagliero e Dott. For. Fabrizio Maglioni, sulla base della documentazione progettuale fornita e del sopralluogo sopra citato, risulta che il progetto in oggetto è ammissibile e consiste nella sistemazione di un terreno agricolo per la realizzazione di un nuovo vigneto e di drenaggi profondi, in località Valle Case Serramiana. Tale intervento comporta la modificazione di 13.464,68 m<sup>2</sup> di superficie in vincolo idrogeologico, di cui 3.810 m<sup>2</sup> boscati con età pari o superiore ai trent'anni; dall'esame della documentazione progettuale e a seguito del sopralluogo istruttorio sono stati stimati (cautelativamente per difetto) ca. 740 mq in più rispetto a quanto indicato nella relazione forestale.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla

corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

La superficie boscata accertata a seguito dell'istruttoria soggetta ad obbligo di compensazione viene stabilita in 3.800 m<sup>2</sup>, per un ammontare calcolato nella tabella allegata alla presente Determinazione dirigenziale di 12.825,00 €, che il soggetto autorizzato è tenuto a versare al fine di assolvere agli obblighi di cui alla L.R. n° 4/2009 s.m.i., art. 19 e della D.G.R. 06.02.2017, n° 23-4637.

Conclusa l'istruttoria di rito l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la LR n° 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n° 4/AMD;
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;
- visti gli artt. 4 del D.Lgs n° 227/2001 e 19 della LR n° 4/2009;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi della LR n° 45/1989, il Sig. Culasso Antonio legale rappresentante dell'Azienda Agricola Culasso Antonio, alla modificazione d'uso del suolo in merito alla sistemazione di un terreno agricolo per la realizzazione di un nuovo vigneto e di drenaggi profondi, in località Valle Case Serramiana, in comune di Castellinaldo d'Alba, su una superficie in vincolo idrogeologico di 13.464,68 m<sup>2</sup> di cui 5.091 m<sup>2</sup> boscati (dei 3.800 m<sup>2</sup> di età almeno pari a 30 anni), e volumi di movimento terra stimati in 5.729,22 m<sup>3</sup>, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. del Comune di Castellinaldo d'Alba (CN), al foglio n. 4, mappali n. 246, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 398, a condizione che i lavori vengano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza che verrà conservato agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali varianti ai parametri progettuali e alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate;
3. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati nell'immediato, e il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili;
4. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

5. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018. Tali verifiche dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
6. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie, qualora se ne verificasse la necessità;
7. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della L.R. n° 4/2009 s.m.i. (DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.). Il materiale legnoso dovrà essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento;
8. durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;
9. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Alba dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.
10. i lavori dovranno essere eseguiti entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati vengano proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore vista la finalità agro-silvo-pastorale dell'intervento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 9.8.89, n. 45, e dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), della stessa legge regionale.

Nella “Relazione forestale” la superficie boscata trasformata soggetta a compensazione viene certificata in 3.060 m<sup>2</sup>, per un ammontare calcolato nella stessa relazione, di 10.327,5 €; in sede di istruttoria il Settore scrivente a rivisto il calcolo della compensazione proposto, stabilendo l'importo dovuto in 12.825,00 € (vedasi tabella allegata alla presente Determinazione dirigenziale) che il soggetto autorizzato è tenuto a versare al fine di assolvere agli obblighi di cui alla L.R. n° 4/2009 s.m.i., art. 19 e della D.G.R. 06.02.2017, n° 23-4637.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata al Settore Scrivente l'Autocertificazione e dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000” inerente la “Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso” così come indicato nella Determinazione n° 946 del 03/04/2017 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, allegando eventuali assensi dei proprietari/gestori delle opere che risentono degli effetti diretti/indiretti e copia del versamento di 12.825,00 € al fine di assolvere agli obblighi di cui alla L.R. n° 4/2009 s.m.i., art. 19 e della D.G.R. 06.02.2017, n° 23-4637.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. n° 42/04, art. 142, lett. G (area boscata), nonché dettate dal DPR 120/2017, normativa delle rocce e terre da scavo vigente.

Si segnala che la vigilanza sull'effettivo adempimento delle prescrizioni sopra riportate è demandata al Comune e/o ai Carabinieri Forestali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Arch. Graziano VOLPE

I funzionari estensori  
Dott. Geol Antonio Pagliero  
Dott. For. Fabrizio Maglioni